



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 204.14.1

*Allegati:*

*All* Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 4930]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 4930]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 4930] **ALGHERO (SS) – Aeroporto Alghero Fertilia: Master Plan al 2030.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)  
Proponente: ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*c.p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*c.p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

*MA*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*e.p.c.*

*Al* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

*e.p.c.*

*Al* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sia ridenominato “Ministero della cultura”.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non

2

*MA*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

23e26/08//2022

*J*

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

**CONSIDERATO** che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”.

**CONSIDERATO** quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto “MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto “Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto “Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione”,

3

*MA*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

23e26/08//2022

*A*

in particolare alla p. 7.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto *"Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante *"DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)"*), in merito all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

**CONSIDERATO** che il comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 prevede che *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, recante *"Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022, recante *"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione"*.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

**CONSIDERATO** che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS"*

4

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

23e26/08//2022

\*

n. 17 del 20 maggio 2008 ...”.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari” (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*”, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

**CONSIDERATO** che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il *Repertorio* di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”.

**CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

**CONSIDERATO** che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC, con nota prot. n. 116681 del 10/10/2019, ha presentato istanza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Master Plan al 2030 dell’Aeroporto Alghero Fertilia**, ubicato nel territorio comunale di Alghero (SS).

**CONSIDERATO** che nell’ambito del progetto Master Plan al 2030 sono ricompresi gli interventi relativi al progetto “*Aeroporto di Alghero – Ampliamento e riconfigurazione viabilità portuale, realizzazione nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio*”, che sono stati oggetto di un precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, conclusosi con la determinazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RD.R.81 del 29/03/2017, nell’ambito del quale procedimento questo Ministero si è espresso con la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 18514 del 21/11/2016, stabilendo la loro esclusione dalla fase VIA più propria, con condizioni ambientali, che qui si devono intendere come integralmente riprese e parte integrante del presente parere tecnico istruttorio.

**CONSIDERATO** che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di una serie di interventi suddivisi in tre fasi temporali di sviluppo complessivo del Master Plan al 2030: 1) Ipotesi di sviluppo: breve termine (0-4 anni). La prima fase prevede principalmente l’adeguamento di quelle componenti infrastrutturali, quali l’aerostazione e i suoi sottosistemi e i parcheggi per autovetture private, in proporzione alle esigenze del traffico previsto ed in misura atta a consentire il raggiungimento dei necessari standard quali-quantitativi in grado di influire positivamente sulla gestione dello scalo aeroportuale. Parallelamente sono previsti interventi di manutenzione straordinaria di alcune infrastrutture air-side quali pista di volo, strip e piazzali e la ristrutturazione e l’adeguamento di alcuni edifici esistenti. È infine opportuno sottolineare che la totalità degli interventi previsti, ad eccezione dell’ampliamento e riconfigurazione della viabilità che interesserà anche superfici esterne all’attuale sedime, verranno effettuati all’interno dell’area già in concessione. Nel SIA sono illustrati i singoli interventi previsti nel breve periodo, quali: 1. Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale; 2. Realizzazione nuova sala arrivi; 3. Realizzazione collegamento intermedio Aerostazione; 2) Ipotesi di sviluppo: medio termine (5-10 anni). Nel medio termine sono previsti una serie di interventi, in accordo agli interventi eseguiti negli anni precedenti, necessari in considerazione



dell'aumento dei volumi di traffico previsto. Più in particolare si tratta di: a) Adeguamento capacità BHS; b) Adeguamento impianto trattamento acque reflue; c) Riqualfica accessibilità veicolare aree doganali; Ipotesi di sviluppo: lungo termine (10-15 anni). Nell'arco temporale compreso tra il 2026 e il 2030 si andranno ad eseguire i seguenti interventi: a) Strada perimetrale attraversamento raccordo Echo; b) Demolizione casa colonica ed inceneritore; c) Ampliamento RESA; d) Stazione di servizio/autolavaggio. Nel corso del procedimento ENAC ha precisato che l'intervento relativo alla "Demolizione casa colonica" e l'utilizzazione della relativa area per attività di servizi non saranno realizzati nell'ambito dell'orizzonte temporale previsto dal presente Master Plan e quindi da valutarsi nella presente fase di VIA, precisando che qualora la situazione nel futuro dovesse mutare, sarà attivata una separata e specifica procedura.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m\_ante.MATTM\_.RU.U.0027539 del 21/10/2019, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 30917 del 29/10/2019, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che l'ENAC –Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 116681 del 10/10/2019, ha presentato anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006.*

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.27539 del 21/10/2019, ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 – co. 4 – del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso ed il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla medesima nota, avendo verificato la procedibilità della suddetta istanza.*

*Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:*

*www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Aeroporto di Alghero - Fertilia. Master Plan 2030".*

*Si evidenzia, inoltre, a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che in merito ad una parte degli interventi previsti nel presente Master Plan al 2030, gli stessi sono stati oggetto di un precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, conclusosi con determinazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RD.R.81 del 29/03/2017 (allegata alla presente per facilità di lettura, benché già trasmesso a codesto Ufficio periferico del MiBACT dalla scrivente con nota prot. n. 10918 del 07/04/2017), nell'ambito del quale procedimento questo Ministero si è espresso con la nota prot. n. 18514 del 21/11/2016 (anch'essa allegata alla presente).*

*Nel merito degli elaborati allegati al SIA e trasmessi dal proponente con la suddetta istanza, si rappresenta a codesta Soprintendenza di Sassari come non siano stati presentati specifici documenti attinenti alla verifica dell'aggiornato quadro dei possibili impatti sul fattore ambientale del patrimonio*

MA



culturale archeologico.

Inoltre, dal confronto operato tra il "progetto preliminare" relativo al "1. Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale", assoggettato a verifica VIA nel 2017, e le relative raffigurazioni riportate in alcuni degli elaborati presentati con l'istanza di cui trattasi (cfr. SIA, p. 20/100; Sintesi non tecnica, p. 9/57), è emerso che per la viabilità dei nuovi parcheggi si realizzerebbe oggi una nuova rotatoria in corrispondenza della S.P. 44 Alghero-Sassari (non già rappresentata negli elaborati planimetrici relativi alle "Lavorazioni future" per gli anni 2015-2019 e 2021-2030 inoltrati con la richiamata istanza).

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).

— Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato.

— Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [piero.aebischer@beniculturali.it](mailto:piero.aebischer@beniculturali.it)).

All'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile si chiede di voler fornire aggiornate informazioni in merito a quanto attuato per l'ottemperanza della prescrizione n. 3 del parere di questo Ministero prot. n. 18514 del 21/11/2016, la quale recava l'indicazione per codesto proponente di dover "... garantire con il progetto relativo alla "2. Realizzazione nuova Sala Arrivi" il rispetto delle previsioni della legge 28 luglio 1949, n. 717, recante Norme per l'arte negli edifici pubblici, con specifico richiamo agli obblighi previsti a carico del Responsabile Unico del Procedimento e alla necessità di integrare il relativo Quadro Economico

7

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

23e26/08//2022



con una specifica e separata voce di spesa. La Società ENAC deve fornire tempestivamente e costantemente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la vigilanza degli adempimenti previsti dalla suddetta legge, così come definiti con la Circolare n. 5, prot. n. 2798, del 10/12/2015 della Direzione generale Arte e architettura contemporanea e periferie urbani del MiBACT, di concerto con l'ex Direzione generale belle arti e paesaggio - Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Aspetti progettuali - Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione definitiva ed esecutiva - Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.*

**CONSIDERATO** che **So.Ge.A.Al. S.p.A.**, in nome e per conto di ENAC, con nota prot. n. COR/MNT/3935/2019 del 30/10/2019, ha precisato quanto segue in merito alla richiesta formulata dalla Direzione generale ABAP con la predetta nota del 29/10/2019:

*< Riferiamo alla Vostra nota in oggetto, con la quale si richiama l'istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA), presentata da ENAC a codesto Ministero, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.*

*In particolare, per quanto concerne una parte degli interventi previsti nel Master Plan 2030, sottoposti a precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, viene rilevato che tra il confronto operato tra il "progetto preliminare" relativo all'intervento "1. Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale", e le relative raffigurazioni riportate in alcuni degli elaborati presenti nell'istanza di cui in oggetto, emerge che per la viabilità dei nuovi parcheggi sia prevista la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza della S.P. 44 Alghero-Sassari (non già rappresentata negli elaborati planimetrici relativi alle "lavorazioni future" per gli anni 2015-2019 e 2021 e 2030 inoltrati con l'istanza di verifica per il Master Plan in oggetto).*

*A riguardo, stante la necessità di ricevere da parte della Soprintendenza ABAP di Sassari, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nota in oggetto, il parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, ci preme rappresentare che la presenza di detta rotatoria negli elaborati di cui a pag. 20/100 del SIA e a pag. 9/57 della sintesi non tecnica è frutto di un mero errore materiale.*

*Difatti, la progettazione esecutiva, approvata da ENAC e Regione Sardegna nel mese corrente, non prevede la realizzazione di tale seconda rotatoria in corrispondenza della S.P. 44 Alghero-Sassari.*

*Infine, la nota in oggetto pone un richiamo indirizzato ad ENAC in merito a quanto attuato per l'ottemperanza della prescrizione n. 3 riferita al progetto "2. Realizzazione Nuova Sala Arrivi" di rispetto delle previsioni della L. 717/49 recante Norma per l'arte negli edifici pubblici, con specifico richiamo agli obblighi previsti a carico del Responsabile del Procedimento e alla necessità di integrare il relativo Quadro Economico con una specifica e separata voce di spesa.*

*A tal proposito si rappresenta che la Scrivente aveva già provveduto ad aggiornare il Quadro Economico di progetto inserendo le spese per la realizzazione dell'opera d'arte in ottemperanza con la normativa vigente e la prescrizione ricevuta. Quanto indicato, è riscontrabile sia nella nota di approvazione del progetto definitivo espressa da Regione Sardegna (prot. 6778 del 4/07/2019), allegata per pronto riferimento, sia nella comunicazione inviata dalla Scrivente alla Soprintendenza Archeologica di Sassari (prot. COR/MNT/3565/2019 del 2/10/2019) allegata per pronto riferimento ... >.*

**CONSIDERATO** che **So.Ge.A.Al. S.p.A.** ha allegato alla propria nota del 30/10/2019 sopra citata, copia della nota prot. n. COR/MNT/3565/2019 del 02/10/2019, con la quale si è comunicato quanto segue all'allora competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e





Nuoro:

*< Con la presente si comunica, in accordo alle prescrizioni impartite con nota prot. n° 18514 del 21/11/2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che in data 31 Ottobre p.v. verrà effettuata la consegna dei lavori al Consorzio Ciro Menotti aggiudicatario dell'intervento in oggetto.*

*Così come richiesto nella citata nota al punto 3 relativamente alla fase Ante Operam per l'intervento in oggetto, si comunica che la scrivente ha proceduto all'inserimento di una voce specifica, di importo pari a 31.000 euro all'interno del quadro economico in ottemperanza alle "Norme per l'arte negli edifici pubblici". Si allega quadro economico approvato dalla RAS.*

*Si resta in attesa di Vostra disponibilità ad un incontro al fine di meglio presentare quanto descritto precedentemente ... >.*

**CONSIDERATO** che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Difesa Ambiente**, con nota prot. n. 26864 del 23/12/2019, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, allegandovi anche quelle del **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale** prot. n. 49445 del 20/12/2019.

**CONSIDERATO** che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Difesa Ambiente**, con nota prot. n. 405 del 10/01/2022, ha integrato le proprie osservazioni del 23/12/2019, trasmettendo le osservazioni formulate dall'**Assessorato regionale dei Trasporti – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti** prot. n. 12231 del 20/12/2019.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2041 del 20/01/2020, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di esprimere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 1223 del 07/02/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

*< Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, a cura del proponente, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it) => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Aeroporto di Alghero – Fertilia. Master Plan 2030";*

*Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale prot. n. 30917 del 29/10/2019 e al sollecito prot. n. 2041 del 20/01/2020, si comunicano le valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".*

*Legge n. 717/1949, recante Norme per l'arte negli edifici pubblici, "Realizzazione nuova Sala Arrivi".*

*In riferimento a quanto chiesto da codesta Direzione generale ABAP all'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di ricevere aggiornate informazioni in merito a quanto attuato per l'ottemperanza della prescrizione n. 3 del parere di questo Ministero prot. n. 18514 del 21/11/2016, la quale recava l'indicazione per codesto proponente di dover "... garantire con il progetto relativo alla "2. Realizzazione nuova Sala Arrivi" il rispetto delle previsioni della legge 28 luglio 1949, n. 717, recante Norme per l'arte negli edifici pubblici, con specifico richiamo agli obblighi previsti a carico del Responsabile Unico del Procedimento e alla necessità di integrare il relativo Quadro Economico con una specifica e separata voce di spesa ..."; considerato quanto in merito riferito dalla Società SOGEAAL S.p.A., in nome e per conto dell'ENAC, con nota*

9

*MA*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

23e26/08//2022

*✍*

prot. n. COR/MNT/3935/2019 del 30/10/2019 (con i relativi allegati); si comunica al riguardo che la stessa Società ha adempiuto agli obblighi di legge, inserendo nel quadro economico la cifra prevista dalla normativa, nel rispetto dell'art. 47, c. 1 della legge n. 27 del 2012. Questo Ufficio svolgerà al riguardo una puntuale azione di monitoraggio, come indicato dalla Circolare n. 5, prot. n. 2798, del 10/12/2015 della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, si rimanda ai precedenti pareri endoprocedimentali espressi dalla ex Soprintendenza Archeologia della Sardegna e dall'attuale Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con particolare riguardo all'esito della verifica preventiva dell'interesse archeologico allegata al progetto preliminare avente ad oggetto: "Adeguamento infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto- I. "Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale"; 2. "Realizzazione nuova Sala Arrivi"; 3. "Realizzazione collegamento intermedio, D. Lgs. 152/2006 (VIA- verifica di assoggettabilità-art. 20). Proponente: Società ENAC" (prot. n. 6274 del 24/03/2016; n. 1607 del 17/08/2016; n. 5845 del 03/11/2016), di cui di seguito si richiamano i contenuti con alcuni aggiornamenti intersorsi.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

A.1.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

A.1.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Nelle immediate vicinanze dell'area aeroportuale ed anche al suo interno sono presenti i seguenti siti di interesse archeologico:

- Nuraghe Bianco di Oes: si trova ai margini della pista dell'aeroporto ed è stato dichiarato di importante interesse archeologico con Declaratoria del 14/06/1966.

Questo monumento ed altri sono identificati come beni paesaggistici e identitari generati dall'attività di copianificazione del P.U.C. di Alghero, conclusa con la sottoscrizione del relativo verbale nel 2019, e sono riportati in Tabella 6 con indicazione di seguito dei seguenti dati: numero d'ordine, codice, numero del bene da DB Mosaico, denominazione, tipologia, codice BURAS associato:

- Nuraghe Bianco di Oes: 55, BP 1650, Nuraghe Bianco di Oes, Nuraghe, 3102;
- Nuraghe Martincando: 41, BP 1526, Nuraghe Martincando, Nuraghe, 3086;
- Nuraghe Casa Sea A e B: 42, BP 1527, Complesso nuragico Casa Sea, Complesso, 3087 - 3088
- Nuraghe Paula Tolta: 54, BP 1649, Nuraghe Paula Tolta, Nuraghe, 3091

Inoltre, nell'ambito delle attività di censimento effettuate dal Comune in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale, in collaborazione con il Ministero, sono state individuate delle aree a rischio archeologico (Tabella 10), nelle quali si hanno sufficienti elementi per ipotizzare, a seguito di scavi o lavori agricoli, dei ritrovamenti di natura archeologica. Tali aree, pur non avendo valenza paesaggistica, dovranno essere individuate e avere una normativa specifica nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, con la previsione di diversi livelli di salvaguardia. Tra queste aree è quella del Nuraghe Noraghegume, noto da bibliografia.

Si allega copia del verbale finale di copianificazione con le schede dei beni paesaggistici nn. 1526, 1527, 1649, 1650, estrapolate dal suddetto verbale.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



## A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

### A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

## A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Come evidenziato nella relazione di V.I.Arch., per le opere in progetto sussiste un rischio archeologico alto legato alla densità di insediamenti nuragici nell'area vasta circostante ed alla distruzione operata su alcuni monumenti della zona durante le bonifiche della prima metà del '900. Tuttavia, non è stata rilevata la presenza di evidenze di interesse archeologico nell'area interessata del progetto. Pertanto, si esprimono le seguenti valutazioni.

- Ipotesi di sviluppo a breve termine (0-4 anni):
  - a. ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale
  - b. realizzazione nuova sala arrivi
  - c. realizzazione collegamento intermedio aerostazione

Per tali opere si ritiene di poter confermare il parere endoprocedimentale favorevole precedentemente espresso, ribadendo la prescrizione che tutte le opere di scavo esterne agli edifici aeroportuali, comprese quelle per la ripiantumazione degli ulivi, siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto. Pertanto, si fa riferimento alle prescrizioni dettate dalla Direzione generale ABAP con il parere prot. n. 18514 del 21/11/2016 in sede di verifica di assoggettabilità a VIA.

- Ipotesi di sviluppo a medio termine (5-10 anni)
  - a. adeguamento capacità BHS
  - b. adeguamento impianto trattamento acque reflue
  - c. riqualifica accessibilità veicolare aree doganali

Per tali opere si prescrive che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto.

- Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni)
  - a. strada perimetrale attraversamento raccordo ECHO (intervento n. 7)
  - b. demolizione casa colonica ed inceneritore
  - c. ampliamento RESA (intervento n. 9)
  - d. stazione di servizio ed autolavaggio

Per tali opere si rileva quanto segue:

- la strada prevista al punto a, intervento n. 7, ricade all'interno del perimetro di tutela condizionata del bene BP 1650, Nuraghe Bianco di Oes, la cui disciplina d'uso è indicata nella relativa scheda di copianificazione, allegata alla presente;
- l'ampliamento RESA di cui al punto c, intervento n. 9, ricade al confine del perimetro di tutela condizionata dei beni BP 1526, Nuraghe Martincando, e BP 1527, Complesso nuragico Casa Sea;

Per le opere previste si ribadisce che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto.

## A.3 Richieste di documentazione integrativa

Non si ritiene necessario acquisire ulteriore documentazione.

### ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

## 1 – SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

### 1.1 Beni Paesaggistici

*MA*



MINISTERO DELLA CULTURA  
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*X*

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun vincolo ex art. 136 grava direttamente sull'area di sedime dell'intervento;

1.1.b. Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Nessun vincolo ex art. 142 grava direttamente sull'area di sedime dell'intervento;

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006;

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Ambito paesaggistico di riferimento: 13 – Alghero;

Fascia costiera: artt. 19-20 NTA PPR;

Aree ad utilizzazione agro-forestale; artt. 28-29 NTA PPR;

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale; artt. 48 NTA PPR;

Sistema delle infrastrutture: Nodi dei trasporti – Aeroporto di Alghero-Fertilia: artt. 102-104 NTA PPR.

1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nell'area di intervento e nel suo immediato intorno sono presenti i beni individuati e tipizzati (nuraghe), correttamente riportati sugli elaborati progettuali e nel SIA. Si rimanda a quanto già illustrato nell'allegato A-BA

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non sussistono beni architettonici, diversi dai nuraghi già citati nell'allegato A-BA, dichiarati d'interesse ai sensi della Parte II del Codice e gravanti direttamente sull'area coinvolta dal masterplan o nelle sue immediate vicinanze.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Il masterplan propone la demolizione di una casa colonica dei primi decenni del secolo scorso. Come meglio esplicitato nel seguente punto 2.2.a, l'edificio potrebbe essere tutelato ope legis ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Nulla da riferire.

2. – ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica:

Dall'analisi del SIA emerge che il progetto si articola nelle tre seguenti fasi, distinte per sviluppo temporale.

- Ipotesi di sviluppo a breve termine (0-4 anni)

Nella fase di sviluppo a breve termine è previsto l'ampliamento e la riconfigurazione della viabilità

12

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

aeroportuale, la realizzazione della nuova sala arrivi e la realizzazione del collegamento intermedio Aerostazione.

Le opere in progetto ricadranno in larga misura all'interno del sedime aeroportuale, e avranno scarsa capacità di sortire effetti negativi sul paesaggio circostante, già fortemente caratterizzato dalla presenza delle infrastrutture a servizio dell'aeroporto.

Parte del progetto, in particolare il sistema di accessibilità allo scalo e l'area di sosta dei veicoli, si localizza al di fuori dell'attuale sedime aeroportuale, su una superficie perimetrata dal PPR come "Area ad utilizzazione agro-forestale", prevedendo l'espianto degli alberi di un uliveto.

Il SIA, argomentando riguardo la necessità di adozione della soluzione proposta in deroga all'art. 29 delle NTA del PPR riporta quanto segue (pag. 34/100):

*"Lo studio delle varie alternative ha prodotto la necessità della configurazione finale oggetto della valutazione ambientale presentata quale alternativa più efficace per la massimizzazione dei benefici per l'utenza e per l'efficienza dello scalo e la minimizzazione dei costi realizzativi, nel rispetto dei vincoli presenti all'interno dell'attuale sedime aeroportuale e dei vincoli esistenti nelle aree di espansione esterne al sedime. [...] il diniego da parte della provincia all'acquisizione di alcuna parte del sedime dalla strada provinciale SP5m ha imposto un serio vincolo di localizzazione che unitamente ai vincoli ed alle necessità funzionali ed operativa sopra richiamate hanno condotto, sulla base di affinamenti successivi, alla localizzazione dell'impianto infrastrutturale di progetto presentato nello studio preliminare ambientale. [...] Il progetto prevede che ad eccezione di alcuni alberi, che verranno reimpiantati all'interno delle aree verdi dell'ingresso all'aeroporto, [...] tutte le piante saranno posizionate in aree immediatamente adiacenti l'intervento".*

Tutto ciò premesso, si ritiene che l'ipotesi di sviluppo a breve termine sia compatibile con i valori tutelati dal PPR.

Nel merito della relativa valutazione si rimanda alle prescrizioni dettate dalla Direzione generale ABAP con il parere prot. n. 18514 del 21/11/2016 in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, vista anche la comunicazione a questo Ufficio dell'avvio lavori in data 31/10/2019 (comunicazione della Società SOGEAAL prot.n. COR/MNT/3565/2019 del 03/10/2019).

- *Ipotesi di sviluppo a medio termine (5-10 anni)*

Nella fase di sviluppo a medio termine sono previsti l'adeguamento della capacità BHS e dell'impianto trattamento acque reflue, nonché la riqualifica dell'accessibilità veicolare delle aree doganali.

Le opere in progetto ricadranno per intero all'interno del sedime aeroportuale, e si configurano come ampliamenti coerenti e adeguamenti delle strutture ed infrastrutture già esistenti.

- *Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni)*

Per la fase di sviluppo a lungo termine si prevede la realizzazione della strada perimetrale attraversamento raccordo Echo, la demolizione di una casa colonica e di un inceneritore, l'ampliamento RESA e la stazione di servizio ed autolavaggio.

La realizzazione della strada perimetrale attraversamento raccordo Echo, da quanto è possibile desumere dagli elaborati trasmessi, interesserà un'area in cui vigono le norme di tutela condizionata del nuraghe Bianco d'Oes.

Tra le norme che disciplinano l'uso della zona di tutela condizionata del bene si legge quanto segue:

*"Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene" e "Le eventuali nuove sistemazioni a*

13

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*terra (stradelli, sentieri, percorsi pedonali, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità ed essere realizzati con materiali ed essenze arboree di tipo locale; in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti”.*

*Si chiede pertanto che sia verificata la fattibilità di un'altra soluzione progettuale, che sposti la strada del raccordo Echo al di fuori dell'area di tutela condizionata.*

*Per le osservazioni circa l'intervento di demolizione della casa colonica, si rimanda al successivo punto 2.2 “Beni architettonici”.*

*2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:*

*Nulla da riferire.*

## *2.2 Beni architettonici*

*2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:*

*L'ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni) prevede, tra gli altri interventi, la demolizione di una casa colonica, presumibilmente realizzata negli anni Trenta.*

*Dalle indagini che questo Ufficio ha potuto svolgere, sulla base della documentazione trasmessa, l'immobile parrebbe di proprietà pubblica e non risulta sia stato avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale, previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.*

*L'immobile è pertanto da considerarsi sottoposto alla disciplina di cui alla Parte II del Codice dei Beni Culturali e, in particolare, soggetto agli artt. 20 e 21 del Codice.*

## **3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

*Al fine di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definito, si ritiene necessario acquisire la seguente documentazione integrativa dal proponente:*

- 1. Per la casa colonica da demolire (ipotesi di sviluppo a lungo termine):*
  - Proprietà attuale e storica del fabbricato (in caso di indeterminatezza della proprietà, si chiede di specificarne il possessore o detentore attuale);*
  - Estremi catastali, estratto catastale e planimetria catastale;*
  - Documentazione fotografica;*
  - Documentazione storica sulla costruzione del fabbricato;*
- 2. Soluzione progettuale per la “realizzazione della strada perimetrale attraversamento raccordo Echo” che localizzi l'opera al di fuori dell'area di tutela condizionata del Nuraghe Bianco di Oes (PPR – BP 1650);*
- 3. Soluzione progettuale per l'“ampliamento RESA”, che verifichi la possibilità di distanziare il più possibile tale area dal perimetro di tutela condizionata dei beni BP 1526, Nuraghe Martincando, e BP 1527, Complesso nuragico Casa Sea.*

## **4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

*4.a. A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, considerata l'importanza strategica delle opere in progetto, tenuto conto dei beni culturali interessati dalle opere nonché del contesto paesaggistico su cui essi insistono, ritiene necessario richiedere alcuni approfondimenti progettuali e documentazione per l'espressione del proprio parere, come sopra descritti al punto 3.*

*Si allegano alla presente:*

*MA*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- Nota prot. n. 6274 del 24/03/2016 della Soprintendenza Archeologia della Sardegna;
- Nota prot. n. 1607 del 17/08/2016 della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro;
- Nota prot. n. 5845 del 3/11/2016 della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro;
- Verbale dell'attività di definizione delle aree di rispetto per i beni paesaggistici ed identitari individuati e tipizzati – Comune di Alghero (SS);
- Schede dei beni paesaggistici allegati al verbale di copianificazione:
- BP1526: Nuraghe Martincando;
- BP1527: Complesso nuragico Casa Sea;
- BP1649: Nuraghe Paula Tolta;
- BP1650: Nuraghe Bianco di Oes >.

**CONSIDERATO** che l'allora **Soprintendenza Archeologia della Sardegna**, esaminati gli elaborati del progetto preliminare e dello SPA sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha trasmesso all'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio il proprio parere endoprocedimentale con nota prot. n. 6274 del 24/03/2016:

*< Facendo seguito alla richiesta di parere sul progetto indicato in oggetto da parte della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio prot. 7230 del 15/03/2016 (prot. di arrivo n. 5722 del 15/03/16), esaminati gli elaborati sul sito del MATTM, si segnala quanto segue:*

*come già rilevato nella nota della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, nel progetto non è presente la relazione di V.I.Arch redatta da un archeologo abilitato.*

*Per altro nelle immediate vicinanze dell'area aeroportuale ed anche al suo interno sono presenti i seguenti siti di interesse archeologico:*

- Nuraghe Martincando
- Nuraghe Casa Sea A
- Nuraghe Casa Sea B
- Nuraghe Paula Tolta
- Nuraghe Bianco di Oes
- Nuraghe Noraghegume.

*Tra questi, il Bianco di Oes si trova ai margini della pista dell'aeroporto, ed è stato dichiarato di importante interesse archeologico con Declaratoria del 14/06/1966.*

*Gli altri siti sono identificati nel P.U.C. di Alghero, attualmente in corso di copianificazione.*

*Si ritiene pertanto necessario, ai sensi degli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/06, richiedere l'integrazione della documentazione progettuale con la relazione di valutazione archeologica, basata su dati bibliografici, d'archivio e su ricognizioni dirette sul campo, volte a valutare precisamente distanze ed impatto di tutte le attività in progetto rispetto alle evidenze archeologiche limitrofe.*

*Cordiali saluti >.*

**CONSIDERATO** che l'allora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro (Area funzionale: Patrimonio Archeologico) con nota prot. n. 1607 del 17/08/2016, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

*< Facendo seguito alla trasmissione da parte di SOGEAAL S.p.A. delle integrazioni al progetto indicato in oggetto con nota del 13/07/2016 (prot. di arrivo n. 289/E del 14/07/16), ed in risposta alla nota di codesta Direzione Generale prot. 7826 del 28/07/2016 (prot. di arrivo n. 1084/E del 01/08/2016), per*

15

*MA*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*A*

quanto attiene all'area funzionale "Patrimonio archeologico", si comunica quanto segue:

- la relazione di V.I.Arch. è stata redatta da un professionista abilitato ed è stata riscontrata come completa ed esauriente. Nella stessa è evidenziato per le opere in progetto un rischio archeologico alto legato alla densità di insediamenti nuragici nell'area vasta circostante ed alla distruzione operata su alcuni monumenti della zona durante le bonifiche della prima metà del '900. Non è stata tuttavia rilevata la presenza di evidenze di interesse archeologico nell'area interessata dal progetto, forse anche per la scarsa visibilità riscontrata sul terreno. Pertanto, sulla base della relazione di V.I.Arch. e degli atti di questo Ufficio si ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti di tutela archeologica, con la prescrizione che tutte le opere di scavo esterne agli edifici aeroportuali siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto.

Cordiali saluti >.

**CONSIDERATO** che l'allora **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro**, con nota prot. n. 5845 del 03/11/2016, ha espresso il seguente definitivo parere endoprocedimentale:

< In risposta alla richiesta di pari oggetto prot. 14679 del 14/10/2016 (prot. di arrivo 4573 del 14/10/16), visti gli elaborati integrativi trasmessi da SOGEAAL S.p.a. con nota prot. 3991/2016 (prot. di arrivo n. 4268 del 12/10/16), e considerato che l'area interessata dalla ripiantumazione degli ulivi non presenta evidenze archeologiche note, per l'area funzionale "patrimonio archeologico" si conferma in via definitiva il parere endoprocedimentale favorevole precedentemente espresso con nota prot. 1607 del 17/08/2016, ribadendo la prescrizione che tutte le opere di scavo esterne agli edifici aeroportuali, comprese quelle per la ripiantumazione degli ulivi, siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla Tutela Paesaggistica, confermando l'ultimo parere espresso, non si sollevano obiezioni ai contenuti della proposta in oggetto.

Cordiali saluti >.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 10/02/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della medesima Direzione generale in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 07/02/2020 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6407 del 18/02/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 30917 del 29/10/2019, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 1223 del 07/02/2020 (allegata alla presente) ha riscontrato la presenza di carenze documentali e richiesto chiarimenti sulle proposte progettuali presentate, riferendo di non poter di conseguenza esprimere in merito il proprio parere endoprocedimentale definitivo; considerato che si rende necessario, fin dalla presente fase VIA, il preliminare eventuale accertamento dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 della "casa colonica", per la quale il proponente propone la demolizione; informati, per le vie brevi, il Servizio II e il Servizio III di questa Direzione generale; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del

16

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it





territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica ed ai documenti denominati "Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico", già presentati con l'istanza:

1. soluzione progettuale per la "realizzazione della strada perimetrale attraversamento raccordo Echo" (Ipotesi di sviluppo a lungo termine 10 – 15 anni / 2026-2030; intervento "7"), che localizzi tale opera al di fuori della "zona di Tutela condizionata" (come anche della "zona di Tutela integrale") del bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR - "Nuraghe Bianco di Oes" (PPR – BP 1650);
2. soluzione progettuale per l'"ampliamento RESA" (Ipotesi di sviluppo a lungo termine 10 – 15 anni / 2026-2030; intervento "9"), che verifichi la possibilità di distanziare il più possibile tale area dalla "zona di Tutela condizionata" dei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR - "Nuraghe Martincando" (PPR - BP 1526) e "Complesso nuragico Casa Sea" (PPR - BP 1527); ovvero di dichiarare che la soluzione progettuale proposta con il SIA non comporta (allo stato attuale e in futuro) alcun tipo di intervento (infrastrutturale o edilizio) all'interno delle relative zone di tutela "integrale" e "condizionata", come anche il relativo esproprio;
3. relativamente alla "casa colonica" da demolire (Ipotesi di sviluppo a lungo termine 10 – 15 anni / 2026-2030; intervento "8"), la presentazione dei seguenti chiarimenti e documentazione:
  - proprietà attuale e storica del fabbricato (nel caso in cui non fosse possibile indicare la proprietà, si chiede di specificarne l'attuale possessore e/o detentore);
  - visura catastale; estratto catastale di mappa; planimetria catastale;
  - documentazione fotografica (interna e esterna) – con planimetria indicante i punti di ripresa;
  - documentazione storica (progetto, atti comunque attinenti, documentazione fotografica) della costruzione del fabbricato;
4. di illustrare con adeguati elaborati e relazione le "attività di servizio" previste nell'area che si intende mettere a disposizione con la demolizione della "casa colonica" (Ipotesi di sviluppo a lungo termine 10 – 15 anni / 2026-2030; intervento "8");
5. di verificare la conformità degli interventi previsti nel P.S.A. con la disciplina urbanistica e paesaggistica definita dal Comune di Alghero con il "Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della Bonifica di Alghero (PCVB)" – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/03/2019 - variante al P.R.G. in ottemperanza alla DGR n. 14/46 del 23/03/2016 e Determinazione della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna n. 800, prot. n. 26583 del 15/07/2019;
6. che le integrazioni e rettifiche chieste nei suddetti punti del presente elenco vengano consequenzialmente riportate, quale aggiornamento, nella Relazione paesaggistica e nello Studio di Impatto Ambientale, nonché nei documenti denominati "Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico", con illustrate le soluzioni alternative individuate e compatibili con le previsioni e prescrizioni di tutela anche del Piano paesaggistico regionale;

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente >.

**CONSIDERATO** che alla suddetta nota della Direzione generale ABAP del 18/02/2020, indirizzata per

17

*MA*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

conoscenza anche al Proponente, sono stati allegati tutti documenti trasmessi dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il relativo parere endoprocedimentale del 07/02/2020, sopra riportato integralmente.

**CONSIDERATO** che **ENAC**, con nota prot. n. 36046 del 03/04/2020, a seguito delle interlocuzioni avvenute per le vie brevi con il Gruppo istruttore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo una sospensione dei termini procedurali pari a 60 giorni per la presentazione di documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0027107 del 17/04/2020, ha comunicato ad ENAC di non poter accogliere la richiesta di sospensione dei termini procedurali avanzata con la predetta nota del 03/04/2020, non avendo ancora provveduto a formalizzare alcuna richiesta di integrazioni.

**VISTO** l'art. 103, *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale articolo dispone che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020", e che il suddetto termine è stato prorogato al 15/05/2020 dall'art. 37, *Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0016773 del 17/02/2021, ha chiesto ad ENAC di presentare le integrazioni chieste dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la nota prot. n. 669 dell'11/02/2021.

**VISTA** la richiesta di integrazioni formulata dalla **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS** con la nota prot. n. 669 dell'11/02/2021.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 5578 del 18/02/2021, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.16773 del 17/02/2021 (allegata), con la quale, a seguito della richiesta formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS con nota prot. n. 669 dell'11/02/2021, sono state richieste all'ENAC integrazioni e un nuovo avvi[s]o al pubblico, si deve giocoforza comunicare quanto segue.*

*Questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6407 del 18/02/2020 (allegata), nell'ambito del procedimento VIA di cui trattasi, ha provveduto a chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, chiarimenti e documentazione integrativa sul progetto in esame, la quale richiesta, tuttavia, non risulta essere stata presa in considerazione con la*

18

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

23e26/08//2022

comunicazione del 17/02/2021 sopra citata.

Per quanto sopra, si deve confermare con la presente a codesta Autorità competente la necessità di acquisire dal Proponente i chiarimenti e la documentazione integrativa già richiesti con la nota della Scrivente prot. n. 6407 del 18/02/2020, al fine di valutare compiutamente gli impatti significativi e negativi del progetto proposto rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio.

Si resta, pertanto, in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta della Scrivente di chiarimenti e integrazioni al proponente >.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0019631 del 24/02/2021, ha chiesto ad ENAC di presentare anche le integrazioni alla documentazione già trasmessa con l'istanza di VIA come chieste dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 6407 del 18/02/2020.

**CONSIDERATO** che **ENAC**, con nota prot. n. 30434 del 17/03/2021, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo di chiedere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di "... poter valutare un livello di approfondimento minore delle integrazioni richieste in ragione sia del traffico aereo atteso al 2030 che della tipologia di opere previste nell'ambito del Master Plan ...", con particolare riferimento ad aspetti concernenti la sanità pubblica, il rumore, l'atmosfera, la biodiversità, il consumo di suolo e gli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei, come anche una sospensione dei termini per presentare le integrazioni chieste pari a 180 giorni, concessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo con nota del 30/03/2021 (non conosciuta).

**CONSIDERATO** che **ENAC**, con nota prot. n. 106528 del 21/09/2021 (non conosciuta), ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo una ulteriore sospensioni dei termini per la consegna della documentazione integrativa chiesta pari a 30 giorni, concessa dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0103717 del 28/09/2021.

**CONSIDERATO** che **ENAC**, con nota prot. n. 120773 del 21/10/2021, ha presentato la documentazione integrativa chiesta dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le note del 17/02/2021 e del 24/02/2021 sopra citate.

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.124999 del 15/11/2021, ha comunicato che la documentazione integrativa consegnata da ENAC, con la nota del 21/10/2021 sopra citata, è stata resa pubblica sul sito internet dedicato della medesima autorità competente, dandone conto con un avviso al pubblico per l'avvio di una nuova consultazione del pubblico.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 38564 del 17/11/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Scrivente prot. n. 6407 del 18/02/2020, come anche alla successiva comunicazione prot. n. 5578 del 18/02/2021 (con la quale ultima si è confermata al MATTM-CreSS la necessità di acquisire i chiarimenti e la documentazione integrativa di cui alla suddetta nota del 18/02/2020, non già considerata nella prima richiesta formulata dall'Autorità competente al Proponente con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.16773 del 17/02/2021), si evidenzia a codesta Soprintendenza

19

MA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

23e26/08//2022

2

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che ENAC, con nota prot. n. 120773 del 21/10/2021 (anticipata in pari data a mezzo di PEC e pervenuta, con il relativo DVD, il 29/10/2021 - Allegato n. 1), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e a questa Direzione generale ABAP la documentazione integrativa ritenuta necessaria per il riscontro della richiesta formulata, in ultimo, dal medesimo Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.19631 del 24/02/2021.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.124999 del 15/11/2021 (Allegato n. 2), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet della documentazione integrativa e del relativo avviso trasmessi dal Proponente, come anche il conseguente nuovo avvio della consultazione del pubblico.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante l'attuale modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

[www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it) => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Aeroporto di Alghero - Fertilia. Master Plan 2030" => "Ripubblicazione" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa" => "Integrazioni del 04/11/2021- ..." [ID\_VIP 4930].

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dalla ricezione della presente (fatto salvo quanto di seguito indicato a riguardo della eventuale verifica dell'interesse culturale della "casa colonica" da demolirsi), il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP e a codesto Servizio III della Direzione generale ABAP che ENAC, con la documentazione integrativa trasmessa, ha parzialmente riscontrato, con gli elaborati nn. SIA-29 e SIA-30, anche la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa di cui al punto n. 3 della nota del 18/02/2020 sopra cita, che di seguito si riporta per facilità di lettura:

"1. relativamente alla "casa colonica" da demolire (Ipotesi di sviluppo a lungo termine 10 – 15 anni / 2026-2030; intervento "8"), la presentazione dei seguenti chiarimenti e documentazione:

- proprietà attuale e storica del fabbricato (nel caso in cui non fosse possibile indicare la proprietà, si chiede di specificarne l'attuale possessore e/o detentore);
- visura catastale; estratto catastale di mappa; planimetria catastale;
- documentazione fotografica (interna e esterna) – con planimetria indicante i punti di ripresa;
- documentazione storica (progetto, atti comunque attinenti, documentazione fotografica) della costruzione del fabbricato".

Nel merito del suddetto intervento n. 8 di demolizione della "casa colonica", codesta Soprintendenza ABAP vorrà considerare, inoltre, con la propria valutazione del progetto di cui trattasi anche quanto proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'Ambiente con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 26864 del 23/12/2019 (v. pp. 2-3), con riferimento a quanto espresso

20

MA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale con le relative osservazioni di cui alla nota prot. n. 49455 del 20/12/2019 (v. p. 4) (Allegato n. 3):

*"Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni)*

...

*b. Demolizione casa colonica ed inceneritore;*

...

*d. Stazione di servizio/autolavaggio.*

*Per quanto concerne gli interventi previsti in tale intervallo temporale, anch'essi ubicati completamente all'interno dell'area operativa del sedime aeroportuale, interessano esclusivamente la componente di paesaggio che caratterizza l'assetto insediativo per cui, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, per quanto concerne:*

...

- *la demolizione casa colonica ed inceneritore, per il recupero di aree attualmente non utilizzate da destinare all'ampliamento di attività già previste o di nuova realizzazione, occorre distinguere i due interventi:*

...

- *la demolizione della casa colonica, la cui costruzione è riconducibile al periodo di avvio della bonifica antecedente al II conflitto mondiale, consentirà di avere a disposizione un'area per non meglio precisate "attività di servizio".*

*Ora, considerata l'epoca di costruzione del manufatto, le sue caratteristiche tipologiche (edificio-tipo che unisce sia gli spazi residenziali che quelli di supporto alle attività agricole) ancora evidenti e distinguibili, la sua consistenza volumetrica, l'orizzonte temporale di riferimento e la non specificata qualificazione delle attività di servizio cui destinare l'area di sedime post-demolizione, suggeriscono di verificare l'ipotesi di un suo mantenimento per scopi connessi anche alle attività di supporto alla gestione dell'infrastruttura aeroportuale, precisando, eventualmente, i motivi che non ne consentirebbero tale uso o, in alternativa, quelli strettamente e inderogabilmente necessari alla sua demolizione".*

*Per quanto sopra, codesta Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale sopra chiesto deve, altresì, verificare se l'immobile "casa colonica", che ENAC intende demolire, sia o meno soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e, in caso positivo, deve attivare, anche d'ufficio, la relativa verifica di interesse culturale prima dell'espressione del proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi (gli atti relativi all'eventuale procedimento di verifica di cui al suddetto art. 12 devono essere comunque trasmessi, per conoscenza, anche ai Servizi III e V della Direzione generale ABAP).*

*Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale definitivo, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).*

*Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.*

*Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo*

21

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. m, del DPCM n. 169 del 2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [piero.aebischer@beniculturali.it](mailto:piero.aebischer@beniculturali.it)).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

**CONSIDERATO** che ENAC, con nota prot. n. 141854 del 09/12/2021, ha trasmesso una nuova versione dell'elaborato n. SIA-24 trasmesso con la predetta nota del 21/10/2021, in quanto contenente dei refusi.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 41634 del 10/12/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questo Servizio V prot. n. 38564 del 17/11/2021, con la quale sono stati chiesti il parere endoprocedimentale definitivo di codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e i contributi istruttori di codesti Servizio II e Servizio III della Direzione generale ABAP, si evidenzia che ENAC, con nota prot. n. 141854 del 09/12/2021 (Allegato n. 1), ha trasmesso una nuova versione dell'elaborato integrativo n. SIA-24 (Allegato n. 2), avendo riscontrato alcuni refusi in quello inoltrato con la nota del 21/10/2021.

Per quanto sopra, si inoltra a codesti Uffici del Ministero della cultura la nuova versione dell'elaborato integrativo n. SIA-24, al fine della sua considerazione nell'istruttoria di competenza.

Si rimane in attesa di ricevere il parere endoprocedimentale definitivo di codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e i contributi istruttori di codesti Servizio II e Servizio III della Direzione generale ABAP, nei termini indicati nella nota di questo Servizio V prot. n. 38564 del 17/11/2021 >.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 18691 del 23/12/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alle note in oggetto, con le quali codesta DG ABAP Servizio V ha comunicato rispettivamente l'avvenuta integrazione documentale da parte di ENAC e l'invio di nuovo elaborato integrativo SIA n. 24 (errata corrige), questa Soprintendenza comunica quanto segue.

ALLEGATO A-BA

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

## Area funzionale patrimonio archeologico

Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, si rimanda ai precedenti pareri endoprocedimentali espressi dalla ex Soprintendenza Archeologia della Sardegna e dall'attuale Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con particolare riguardo all'esito della verifica preventiva dell'interesse archeologico allegata al progetto preliminare avente ad oggetto: "Adeguamento infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto - 1. "Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale"; 2. "Realizzazione nuova Sala Arrivi"; 3. "Realizzazione collegamento intermedio, D. Lgs. 152/2006 (VIA- verifica di assoggettabilità- art. 20). Proponente: Società ENAC" (prot. n. 6274 del 24/03/2016; n. 1607 del 17/08/2016; n. 5845 del 03/11/2016; n. 1223 del 07/02/2020), di cui di seguito si richiamano i contenuti.

### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

A.1.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

A.1.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Nelle immediate vicinanze dell'area aeroportuale ed anche al suo interno sono presenti i seguenti siti di interesse archeologico:

- Nuraghe Bianco di Oes: si trova ai margini della pista dell'aeroporto ed è stato dichiarato di importante interesse archeologico con Declaratoria del 14/06/1966.

Questo monumento ed altri sono identificati come beni paesaggistici e identitari generati dall'attività di copianificazione del P.U.C. di Alghero, conclusa con la sottoscrizione del relativo verbale nel 2019, e sono riportati in Tabella 6 con indicazione di seguito dei seguenti dati: numero d'ordine, codice, numero del bene da DB Mosaico, denominazione, tipologia, codice BURAS associato:

- Nuraghe Bianco di Oes: 55, BP 1650, Nuraghe Bianco di Oes, Nuraghe, 3102;
- Nuraghe Martincando: 41, BP 1526, Nuraghe Martincando, Nuraghe, 3086;
- Nuraghe Casa Sea A e B: 42, BP 1527, Complesso nuragico Casa Sea, Complesso, 3087 - 3088
- Nuraghe Paula Tolta: 54, BP 1649, Nuraghe Paula Tolta, Nuraghe, 3091

Inoltre, nell'ambito delle attività di censimento effettuate dal Comune in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale, in collaborazione con il Ministero, sono state individuate delle aree a rischio archeologico (Tabella 10), nelle quali si hanno sufficienti elementi per ipotizzare, a seguito di scavi o lavori agricoli, dei ritrovamenti di natura archeologica. Tali aree, pur non avendo valenza paesaggistica, dovranno essere individuate e avere una normativa specifica nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, con la previsione di diversi livelli di salvaguardia. Tra queste aree è quella del Nuraghe Noraghegume, noto da bibliografia.

Copia del verbale finale di copianificazione con le schede dei beni paesaggistici nn. 1526, 1527, 1649, 1650 è stato allegato al parere endoprocedimentale prot. n. n. 1223 del 07/02/2020.

### A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Come evidenziato nella relazione di V.I.Arch., per le opere in progetto sussiste un rischio archeologico alto legato alla densità di insediamenti nuragici nell'area vasta circostante ed alla distruzione operata su alcuni monumenti della zona durante le bonifiche della prima metà del '900. Tuttavia, non è stata rilevata la

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

presenza di evidenze di interesse archeologico nell'area interessata del progetto. Pertanto, si esprimono le seguenti valutazioni:

- Ipotesi di sviluppo a breve termine (0-4 anni):

- a. ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale
- b. realizzazione nuova sala arrivi
- c. realizzazione collegamento intermedio aerostazione

Per tali opere si ritiene di poter confermare il parere endoprocedimentale favorevole precedentemente espresso, ribadendo la prescrizione che tutte le opere di scavo esterne agli edifici aeroportuali, comprese quelle per la ripiantumazione degli ulivi, siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto.

- Ipotesi di sviluppo a medio termine (5-10 anni)

- a. adeguamento capacità BHS
- b. adeguamento impianto trattamento acque reflue
- c. riqualifica accessibilità veicolare aree doganali

Per tali opere si prescrive che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto.

- Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni)

- a. strada perimetrale attraversamento raccordo ECHO (intervento n. 7)
- b. demolizione casa colonica ed inceneritore
- c. ampliamento RESA (intervento n. 9)
- d. stazione di servizio ed autolavaggio

Per tali opere si prende atto di quanto indicato nella "Relazione integrazioni e chiarimenti richieste dal MIBACT in relazione al Master Plan al 2030 Aeroporto di Alghero in data 19/02/2020", SIA n. 29, ovvero che la soluzione proposta, che interesserebbe in maniera parziale l'area di tutela, consentirebbe di allontanare il traffico veicolare dal nuraghe Nuraghe Bianco di Oes e che in ogni caso, prima dell'esecuzione dell'intervento in progetto, si prevede di eseguire un'adeguata verifica archeologica al fine di accertare l'eventuale presenza di reperti nell'area interessata, di concerto con questa Soprintendenza. Tuttavia, nel merito, si rimanda alle valutazioni espresse ai seguenti punti: 2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE; 3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO.

Per quanto riguarda l'ampliamento RESA di cui al punto c, intervento n. 9, si prende atto di quanto indicato nella Relazione sopra citata, che ha evidenziato che le stesse ricadono fuori del confine del perimetro di tutela condizionata dei beni BP 1526, Nuraghe Martincando, e BP 1527, Complesso nuragico Casa Sea.

Per le opere previste si ribadisce che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Non si ritiene necessario acquisire ulteriore documentazione.

A.2.3 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ribadisce che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto. Per quanto riguarda il Nuraghe Bianco di Oes si vedano i seguenti punti: 2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE; 3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



Area funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale Paesaggio

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO
2. Beni architettonici

Tra gli interventi previsti nell'Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni) è prevista la demolizione di una casa colonica degli anni [']30 del Novecento, di proprietà ENAC, che ricade tra i beni culturali di cui all'art.10, 1° comma, del D.lgs 42/2004. Per tale casa colonica non risulta al momento effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui all'art.12 del D.lgs 42/2004. Si ha notizia inoltre di un rifugio antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale nell'area dell'aeroporto, con accesso dall'aeroporto militare, non segnalato e menzionato negli elaborati di progetto e non collocabile, sulla base dei dati in possesso di questo Ufficio, all'interno delle aree interessate dai lavori, per il quale non è possibile allo stato attuale verificare l'incidenza degli interventi previsti. Nelle aree interessate dagli interventi previsti nelle Ipotesi di sviluppo a breve e medio termine non si rileva la presenza di altri beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004.

Pur in mancanza di informazioni precise e di esatta individuazione e di specifica richiesta da parte di ENAC della verifica di interesse culturale della Casa Colonica e del rifugio antiaereo, questo Ufficio sta effettuando accertamenti per poter procedere d'ufficio alla verifica dell'interesse culturale dei due beni.

#### 2.1 Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, PUC ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, si segnala che gli interventi previsti nelle Ipotesi di sviluppo interessano direttamente l'Area della bonifica della Nurra di Alghero, perimetrata nel PPR, per la quale è stato approvato il Piano di Conservazione e Valorizzazione delle aree della bonifica (PCVB) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Come riportato nella scheda istruttoria della Regione Sardegna "Le aree della bonifica di Alghero costituiscono un complesso organico di poderi, edifici e strutture, secondo un progetto ampio di organizzazione del territorio e di una visione strategica che guardava alla produzione agricola come risorsa centrale dell'economia locale", e in tale sistema ogni podere era dotato di casa colonica con annessa stalla, costruita secondo un modello standardizzato immediatamente riconoscibile che ancora oggi marca e caratterizza tutto l'ambito delle bonifiche.

#### 2.2. Beni paesaggistici

Per quanto riguarda vincoli o beni paesaggistici derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, si segnala all'interno dell'area aeroportuale interessata dalle previsioni progettuali la presenza di due beni paesaggistici (due nuraghe) dell'assetto storico-culturale (Art.48 delle N[.]T[.]A[.] del PPR) e in particolare una delle opere previste nella Ipotesi di sviluppo a lungo termine, uno stradello di attraversamento, interessano direttamente l'area di tutela condizionata del Nuraghe Bianco di Oes.

Le aree di intervento sono ricomprese nell'Ambito costiero n.13 Alghero del Piano Paesaggistico Regionale. 1.4 Parchi e aree protette – Rete Natura 2000

Nel territorio del Comune di Alghero sono presenti numerosi Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale: Presenza aree SIC (ITB010042 - "Capo Caccia (con le I. Foradada e Piana) e Punta Giglio", ITB011155 - "Lago di Baratz – Porto Ferro", ITB013044 – "Capo Caccia") che si intersecano con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e con l'Area Marina Protetta. L'area aeroportuale e gli interventi previsti nelle tre Ipotesi di sviluppo non interferiscono con i siti su elencati.

## 2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Si rileva che non sono state fornite le integrazioni richieste relative alla Casa Colonica per la quale nel

25

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



lungo termine è prevista la demolizione e che non è allo stato attuale esattamente individuata la destinazione dell'area che verrebbe resa libera a seguito della demolizione della Casa Colonica e non sono fornite indicazioni al riguardo.

Si evidenzia inoltre l'insufficiente grado di definizione degli elaborati di progetto che non consente di esprimere valutazioni riguardo l'impatto delle opere sugli ambiti tutelati, in particolare per quanto riguarda la strada di attraversamento prevista all'interno dell'area di tutela condizionata del Nuraghe Bianco di Oes.

Si segnala inoltre la necessità di verificare l'esatta localizzazione del rifugio antiaereo e di altre eventuali strutture, ipogee o superficiali, risalenti al periodo bellico, e di acquisire le necessarie autorizzazioni qualora le opere previste incidano su strutture tutelate ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004.

Sulla base delle indicazioni che è possibile trarre dalla attuale fase progettuale, non si rilevano criticità in relazione agli interventi previsti nelle ipotesi di sviluppo a breve e medio termine, mentre in relazione all'ipotesi a lungo termine ci si riserva di verificare l'impatto che sarebbe determinato sul bene paesaggistico Nuraghe Bianco di Oes dalla realizzazione del tratto di viabilità interna quando saranno fornite le necessarie indicazioni progettuali.

Per quanto concerne invece la Casa Colonica dell'epoca della bonifica presente all'interno dell'area aeroportuale, pur in assenza delle richieste integrazioni, si segnala che non è possibile prevederne la demolizione se non previa verifica dell'interesse culturale da effettuare ai sensi dell'art.12 del D.lgs 42/2004 e si precisa che le scarse foto presenti nel Master Plan sembrano dimostrare che l'immobile possiede ancora inalterate le caratteristiche originarie che connotano le Case Coloniali dell'epoca della riforma agraria. Si ritiene che si debba considerare la possibilità di riqualificazione e riuso dell'edificio in funzione del sistema di servizi aeroportuali.

*Area funzionale Patrimonio storico artistico*

Per quanto riguarda l'Area funzionale Patrimonio storico artistico non è mutata la situazione rispetto a quanto già comunicato con nota prot. n. 1223 del 7 febbraio 2020; si riporta pertanto quanto già segnalato.

Legge n. 717/1949, recante Norme per l'arte negli edifici pubblici, "Realizzazione nuova Sala Arrivi". In riferimento a quanto chiesto da codesta Direzione generale ABAP all'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di ricevere aggiornate informazioni in merito a quanto attuato per l'ottemperanza della prescrizione n. 3 del parere di questo Ministero prot. n. 18514 del 21/11/2016, la quale recava l'indicazione per codesto proponente di dover "... garantire con il progetto relativo alla "2. Realizzazione nuova Sala Arrivi" il rispetto delle previsioni della legge 28 luglio 1949, n. 717, recante Norme per l'arte negli edifici pubblici, con specifico richiamo agli obblighi previsti a carico del Responsabile Unico del Procedimento e alla necessità di integrare il relativo Quadro Economico con una specifica e separata voce di spesa ...";

Considerato quanto in merito riferito dalla Società SOGEAAL S.p.A., in nome e per conto dell'ENAC, con nota prot. n. COR/MNT/3935/2019 del 30/10/2019 (con i relativi allegati);

Si comunica che la stessa Società ha adempiuto agli obblighi di legge, inserendo nel quadro economico la cifra prevista dalla normativa, nel rispetto dell'art. 47, c. 1 della legge n. 27 del 2012.

Questo Ufficio svolgerà al riguardo una puntuale azione di monitoraggio, come indicato dalla Circolare n. 5, prot. n. 2798, del 10/12/2015 della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee.

**PARERE ENDOPROCEDIMENTALE SOPRINTENDENZA**

Si richiama quanto sopra riportato a conclusione delle valutazioni per gli specifici aspetti di tutela di competenza di questo Ufficio.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*In particolare in merito alla prevista demolizione della Casa Colonica, si conferma quanto esposto nell'allegato A-BAP e si comunica che questo Ufficio sta acquisendo i dati e le informazioni necessarie all'avvio d'ufficio del procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art.12 del D.lgs 42/2004. DS/GG/MPD >.*

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_RU.U.0147343 del 30/12/2021, ha comunicato che la documentazione integrativa sostitutiva consegnata da ENAC, con la nota del 09/12/2021 sopra citata, è stata resa pubblica sul sito internet dedicato della medesima autorità competente, dandone conto con un avviso al pubblico per l'avvio di una nuova consultazione del pubblico.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 44002 del 30/12/2021, ha comunicato quanto segue al Ministero della transizione ecologica e all'ENAC:

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alle note di questo Servizio V prot. n. 38564 del 17/11/2021 e n. 41634 del 10/12/2021, si deve evidenziare a codesto Ministero della transizione ecologica e a codesta ENAC che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 18691 del 23/12/2021 (Allegato n. 1), ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale rappresentando che per quanto attiene gli interventi relativi alla "Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni)" risulti necessario acquisire ulteriori chiarimenti e documentazione progettuale al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni in merito ad alcuni degli interventi previsti nella medesima "Ipotesi di sviluppo".*

*In particolare, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il suddetto parere endoprocedimentale del 23/12/2021, ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue con riferimento alle opere che interessano il Nuraghe Bianco di Oes (v. per lo stesso la declaratoria dell'allora Soprintendenza alle antichità di Sassari prot. n. 1384 del 14/06/1966 di dichiarazione di particolare importanza – Allegato n. 2):*

*"ALLEGATO A-BA*

*Area funzionale patrimonio archeologico*

*...*

*A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento*

*A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 5012016 art. 25)*

*A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento*

*Come evidenziato nella relazione di V.I.Arch., per le opere in progetto sussiste un rischio archeologico alto legato alla densità di insediamenti nuragici nell'area vasta circostante ed alla distruzione operata su alcuni monumenti della zona durante le bonifiche della prima metà del '900. Tuttavia, non è stata rilevata la presenza di evidenze di interesse archeologico nell'area interessata del progetto. Pertanto, si esprimono le seguenti valutazioni.*

*...*

*- Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni)*

*a. strada perimetrale attraversamento raccordo ECHO (intervento n. 7)*

*b. demolizione casa colonica ed inceneritore*

*MA*



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

c. ampliamento RESA (intervento n. 9)

d. stazione di servizio ed autolavaggio

Per tali opere si prende atto di quanto indicato nella "Relazione integrazioni e chiarimenti richieste dal MIBACT in relazione al Master Plan al 2030 Aeroporto di Alghero in data 19/02/2020", SIA n. 29, ovvero che la soluzione proposta, che interesserebbe in maniera parziale l'area di tutela, consentirebbe di allontanare il traffico veicolare dal nuraghe Nuraghe Bianco di Oes e che in ogni caso, prima dell'esecuzione dell'intervento in progetto, si prevede di eseguire un'adeguata verifica archeologica al fine di accertare l'eventuale presenza di reperti nell'area interessata, di concerto con questa Soprintendenza. Tuttavia, nel merito, si rimanda alle valutazioni espresse ai seguenti punti: 2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE; 3. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [nota della Direzione generale ABAP: a seguito di quanto chiarito, per le vie brevi il 30/12/2021, dalla competente Soprintendenza ABAP, il rimando fatto al punto 3 del proprio parere endoprocedimentale del 23/12/2021 deve esse, invece, inteso, per mero errore materiale, come riferito al solo punto 2].

...

A. 2.3 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ribadisce che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto. Per quanto riguarda il Nuraghe Bianco di Oes si vedano i seguenti punti: 2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE; 3. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO.

...

2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE

...

Si evidenzia inoltre l'insufficiente grado di definizione degli elaborati di progetto che non consente di esprimere valutazioni riguardo l'impatto delle opere sugli ambiti tutelati, in particolare per quanto riguarda la strada di attraversamento prevista all'interno dell'area di tutela condizionata del Nuraghe Bianco di Oes.

...

Sulla base delle indicazioni che è possibile trarre dalla attuale fase progettuale, non si rilevano criticità in relazione agli interventi previsti nelle Ipotesi di sviluppo a breve e medio termine, mentre in relazione all'Ipotesi a lungo termine ci si riserva di verificare l'impatto che sarebbe determinato sul bene paesaggistico Nuraghe Bianco di Oes dalla realizzazione del tratto di viabilità interna quando saranno fornite le necessarie indicazioni progettuali ...".

Inoltre, la medesima competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il suddetto parere endoprocedimentale del 23/12/2021, ha evidenziato quanto segue con riferimento ai beni culturali architettonici di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, ricadenti all'interno delle aree interessate dal progetto di cui trattasi:

" Area funzionale Patrimonio Architettonico - Area funzionale Paesaggio

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

## 2. Beni architettonici

Tra gli interventi previsti nell'ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni) è prevista la demolizione di una casa colonica degli anni 30 del Novecento, di proprietà ENAC, che ricade tra i beni culturali di cui all'art. 10, 1° comma, del D.lgs 42/2004. Per tale casa colonica non risulta al momento effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.lgs 42/2004. Si ha notizia inoltre di un rifugio antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale nell'area dell'aeroporto, con accesso dall'aeroporto militare, non segnalato e menzionato negli elaborati di progetto e non collocabile, sulla base dei dati in possesso di questo Ufficio, all'interno delle aree interessate dai lavori, per il quale non è possibile allo stato attuale verificare l'incidenza degli interventi previsti. Nelle aree interessate dagli interventi previsti nelle ipotesi di sviluppo a breve e medio termine non si rileva la presenza di altri beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004.

Pur in mancanza di informazioni precise e di esatta individuazione e di specifica richiesta da parte di ENAC della verifica di interesse culturale della Casa Colonica e del rifugio antiaereo, questo Ufficio sta effettuando accertamenti per poter procedere d'ufficio alla verifica dell'interesse culturale dei due beni.

### 2.1 Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, PUC ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, si segnala che gli interventi previsti nelle ipotesi di sviluppo interessano direttamente l'Area della bonifica della Nurra di Alghero, perimetrata nel PPR, per la quale è stato approvato il Piano di Conservazione e Valorizzazione delle aree della bonifica (PCVB) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Come riportato nella scheda istruttoria della Regione Sardegna "Le aree della bonifica di Alghero costituiscono un complesso organico di poderi, edifici e strutture, secondo un progetto ampio di organizzazione del territorio e di una visione strategica che guardava alla produzione agricola come risorsa centrale dell'economia locale", e in tale sistema ogni podere era dotato di casa colonica con annessa stalla, costruita secondo un modello standardizzato immediatamente riconoscibile che ancora oggi marca e caratterizza tutto l'ambito delle bonifiche.

...

## 2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Si rileva che non sono state fornite le integrazioni richieste relative alla Casa Colonica per la quale nel lungo termine è prevista la demolizione e che non è allo stato attuale esattamente individuata la destinazione dell'area che verrebbe resa libera a seguito della demolizione della Casa Colonica e non sono fornite indicazioni al riguardo.

...

Si segnala inoltre la necessità di verificare l'esatta localizzazione del rifugio antiaereo e di altre eventuali strutture, ipogee o superficiali, risalenti al periodo bellico, e di acquisire le necessarie autorizzazioni qualora le opere previste incidano su strutture tutelate ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*Sulla base delle indicazioni che è possibile trarre dalla attuale fase progettuale, non si rilevano criticità in relazione agli interventi previsti nelle ipotesi di sviluppo a breve e medio termine, mentre in relazione all'ipotesi a lungo termine ci si riserva di verificare l'impatto che sarebbe determinato sul bene paesaggistico Nuraghe Bianco di Oes dalla realizzazione del tratto di viabilità interna quando saranno fornite le necessarie indicazioni progettuali.*

*Per quanto concerne invece la Casa Colonica dell'epoca della bonifica presente all'interno dell'area aeroportuale, pur in assenza delle richieste integrazioni, si segnala che non è possibile prevederne la demolizione se non previa verifica dell'interesse culturale da effettuare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 42/2004 e si precisa che le scarse foto presenti nel Master Plan sembrano dimostrare che l'immobile possiede ancora inalterate le caratteristiche originarie che connotano le Case Coloniali dell'epoca della riforma agraria. Si ritiene che si debba considerare la possibilità di riqualificazione e riuso dell'edificio in funzione del sistema di servizi aeroportuali.*

**PARERE ENDOPROCEDIMENTALE SOPRINTENDENZA**

*Si richiama quanto sopra riportato a conclusione delle valutazioni per gli specifici aspetti di tutela di competenza di questo Ufficio.*

*In particolare in merito alla prevista demolizione della Casa Colonica, si conferma quanto esposto nell'allegato A-BAP e si comunica che questo Ufficio sta acquisendo i dati e le informazioni necessarie all'avvio d'ufficio del procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.lgs 42/2004”.*

*Per quanto sopra e considerato che nell'ambito del presente procedimento VIA devono essere valutati tutti gli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e architettonico, si ritiene necessario fin da adesso che ENAC fornisca gli approfondimenti progettuali relativi agli interventi ricompresi nella “Ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni)” con riguardo al Nuraghe Bianco di Oes, alla Casa Colonica e al rifugio antiaereo della II Guerra Mondiale (comprese “... altre eventuali strutture, ipogee o superficiali, risalenti al periodo bellico ...”), nel senso indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale prot. n. 18691 del 23/12/2021.*

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito >.*

**CONSIDERATO** che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Difesa Ambiente**, con nota prot. n. 31612 del 30/12/2021, ha espresso le proprie osservazioni sulla documentazione integrativa prodotta da ENAC, con le quali osservazioni, tra l'altro, si riporta quanto espresso dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest con il parere prot. n. 62494 del 13/12/2021 in merito all'intervento n. ID.8 (Demolizione casa colonica ed inceneritore), con la richiesta di valutare “... il riutilizzo della casa Colonica, con finalità di supporto alla gestione dell'infrastruttura aeroportuale ...”.

**CONSIDERATO** che il **Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest della Regione Autonoma della Sardegna**, con il parere prot. n. 62494 del 13/12/2021, ha, tra l'altro, espresso quanto segue in merito alla predetta “casa Colonica”: “... Per quanto attiene la proposta di demolizione della casa Colonica [2], non essendo state integrate le richieste motivazioni progettuali che giustifichino la necessità della prospettata demolizione, ed in assenza di un progetto di sostituzione, visto il rilievo fotografico dei prospetti e lo stato di conservazione inalterato della tipologia originaria [3], si evidenzia ulteriormente l'opportunità di prevedere un riutilizzo della stessa, evitando la demolizione [4]. Infine, per completezza istruttoria, si segnala

30

MA



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

A

la presenza di uno storico rifugio antiaereo [5] interrato nelle vicinanze della Colonica, di rilevanti dimensioni e in calcestruzzo armato, realizzato tra il 1942 ed il 1943 ed utilizzato durante gli oltre 20 bombardamenti subiti dall'allora campo di volo militare ... [NOTE CORRISPONDENTI:] [2] Facente parte degli iniziali 100 poderi realizzati dall'Ente Ferrarese di Colonizzazione nei primi anni Trenta del secolo scorso. [3] Da intendersi non come mero "stato manutentivo", bensì come "edificio storico senza trasformazioni e/o superfetazioni, che ha conservato i caratteri architettonici e la conformazione originaria". Tale tipologia architettonica è oggetto di tutela anche nel Piano di Valorizzazione e Conservazione della Bonifica di Alghero, conforme al Piano Paesaggistico Regionale. [4] Così come è stata conservata la casa Colonica presente nel sedime aeroportuale nei pressi del distaccamento dei Vigili del Fuoco, circa 200 m a sud, in simmetria della disposizione planimetrica di quattro case Coloniche, considerando le altre due poste ad Est della S.P.44, con pari distanza dalla stessa. [5] Un altro simile, con pianta a forma di "H" e capienza per circa 100 persone, è presente e visitabile presso la Palazzina Comando dell'aeroporto militare, ad ovest della pista".

**CONSIDERATO** che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 987 del 14/01/2022, ha integrato le proprie precedenti osservazioni sulla documentazione integrativa trasmessa da ENAC, inoltrando gli ulteriori contributi istruttori regionali pervenutigli.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9799 del 14/03/2022, ha chiesto informazioni al Ministero della transizione ecologica, all'ENAC ed alla competente Soprintendenza ABAP di Sassari in merito a quanto richiesto con la nota del 30/12/2021 sopra citata:

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota di questo Servizio V prot. n. 44002 del 30/12/2021 (Allegato n. 1), si deve evidenziare che alcun riscontro in merito è pervenuto da parte di codesto Ministero della transizione ecologica e di codesta ENAC.*

*Per quanto sopra, si deve giocoforza evidenziare l'urgenza di acquisire i chiarimenti chiesti con la predetta nota del 30/12/2021, al fine dell'espressione del parere tecnico istruttorio da parte della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.*

*Con l'occasione, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari se siano stati nel frattempo acquisiti ulteriori elementi conoscitivi con riguardo ai beni culturali presenti nell'area portuale (Casa Colonica e rifugi antiaerei), di cui anche alle osservazioni integrative del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest prot. n. 62494 del 13/12/2021 (Allegato n. 2), trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna con le relative osservazioni integrative prot. n. 31612 del 30/12/2021.*

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito >.*

**CONSIDERATO** che ENAC, con nota prot. n. 39372 del 31/03/2022, ha comunicato quanto segue:

*< Si riscontra la nota di codesto Ministero prot. 9799 del 14/03/2022, di richiesta chiarimenti con riguardo all'argomento in oggetto, per rappresentare quanto segue.*

*Condiviso con il gestore aeroportuale So.Ge.A.AL. S.p.A., che legge in copia, si comunica che:*

- *in riferimento alla "strada perimetrale attraversamento raccordo echo" si allega planimetria contenente le indicazioni progettuali preliminari dell'intervento ed in particolare il tracciato, le dimensioni principali e la sezione tipo. Trattandosi di un progetto previsto nel lungo periodo non sono disponibili al momento ulteriori approfondimenti progettuali; nel caso si dovesse procedere con l'esecuzione verrà interessata prioritariamente all'avvio dell'opera la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari per le azioni di competenza significando che qualsiasi intervento di scavo o di modifica dell'area interessata sarà effettuata alla presenza di un archeologo*

MA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554


PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

qualificato;

- per quanto all'intervento denominato "demolizione casa colonica ed inceneritore", preso atto delle comunicazioni intercorse, si ritiene di attivare il processo di verifica dell'interesse culturale e pertanto si propone di escludere la demolizione della casa colonica dagli interventi pianificati >.

**CONSIDERATO** che alla nota prot. n. 39372 del 31/03/2022 di ENAC è allegato il seguente elaborato progettuale:



**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 12713 del 04/04/2022, ha comunicato quanto segue al Ministero della transizione ecologica, all'ENAC ed alla competente Soprintendenza ABAP di Sassari in merito a quanto comunicato dalla stessa ENAC con la nota del 31/03/2022 sopra citata:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note di questo Servizio V prot. n. 44002 del 30/12/2021 e n. 9799 del 14/03/2022, si prende atto di quanto trasmesso da codesta ENAC con nota prot. n. 39372 del 31/03/2022 (Allegati nn. 1 e 2), dovendo, tuttavia, segnalare che i chiarimenti e la documentazione con essa pervenuti non corrispondono pienamente a quanto chiesto con la nota del 30/12/2021 sopra citata.

Infatti, se l'elaborato grafico denominato "Strada perimetrale attraversamento Raccordo Echo"

MA





fornisce più approfonditi elementi progettuali relativamente alle opere necessarie per la sua costruzione, la comunicazione in merito a quanto ritenuto per l'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse culturale della "casa colonica" e, quindi, la 'proposta' di escludere la sua demolizione tra gli interventi pianificati, non è sufficiente a comprendere come tali ultimi interventi pianificati nello stesso ambito si possano comunque realizzare nelle stesse forme o con quali necessarie alternative.

Inoltre, con la sopra citata nota del 30/12/2021 si erano chiesti a codesta ENAC anche ulteriori elementi conoscitivi in merito al patrimonio culturale presente nelle aree del sedime aeroportuale, come segnalati dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere prot. n. 18691 del 23/12/2021 (v. le "... altre eventuali strutture, ipogee o superficiali, risalenti al periodo bellico ..."), ma anche dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 62494 del 13/12/2021 (v. lo "... storico rifugio antiaereo [5] interrato nelle vicinanze della Colonica, di rilevanti dimensioni e in calcestruzzo armato, realizzato tra il 1942 ed il 1943 ed utilizzato durante gli oltre 20 bombardamenti subiti dall'allora campo di volo militare" – per la nota n. 5: "Un altro similare, con pianta a forma di "H" e capienza per circa 100 persone, è presente e visitabile presso la Palazzina Comando dell'aeroporto militare, ad ovest della pista" – nota pervenuta per il tramite delle osservazioni sulle integrazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla nota prot. n. 31612 del 30/12/2021).

Per quanto sopra, si conferma a codesta ENAC la necessità di ricevere tutti i necessari chiarimenti come già chiesti con la nota prot. n. 44002 del 30/12/2021, ai fini dell'espressione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP.

Alla Soprintendenza ABAP di Sassari si chiede, nel frattempo, di valutare l'elaborato grafico denominato "Strada perimetrale attraversamento Raccordo Echo" trasmesso da ENAC con la nota prot. n. 39372 del 31/03/2022 (Allegati nn. 1 e 2) e di trasmettere in merito il proprio parere endoprocedimentale integrativo.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito >.

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0084529 del 07/07/2022, nel sollecitare il Ministero della cultura ad esprimere il proprio parere in merito al progetto di cui trattasi, ha trasmesso il parere n. 238 del 06/04/2022 reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, favorevole con condizioni ambientali.

**VISTO** il parere n. 238 del 06/04/2022 reso dalla **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero della transizione ecologica**, favorevole con condizioni ambientali.

**CONSIDERATO** che ENAC, con nota prot. n. 83636 del 07/07/2022, ha comunicato quanto segue:

< Si fa seguito alla nota prot. 39372 del 31/03/2022 e si riscontra la nota di codesto Ministero prot. 12713 del 4/04/2022, di richiesta di ulteriori chiarimenti in merito all'argomento in oggetto ed in particolare riguardo la Casa Colonica e il patrimonio culturale presente nelle aree del sedime aeroportuale.

Condiviso con il gestore aeroportuale So.Ge.A.AL. S.p.A., che legge in copia, si rappresenta che:

- l'intervento "demolizione della Casa Colonica" prevedeva la demolizione dell'immobile e l'utilizzo dell'area per la realizzazione di attività di servizio che, a causa della frenata del traffico legata alla pandemia sanitaria COVID 19, non sono più previste e necessarie all'orizzonte temporale del Master Plan. Pertanto si conferma la volontà di escludere tale intervento da quelli pianificati; qualora la situazione nel futuro dovesse mutare si richiederà l'attivazione di una procedura ad hoc;
- in merito al patrimonio culturale presente nelle aree del sedime aeroportuale si conferma la presenza di un rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale interrato nelle vicinanze

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

della casa colonica. Attualmente l'immobile è ricoperto da uno strato di terreno e vegetazione che lo custodisce impedendone l'accesso; la localizzazione è stata possibile a seguito di un sopralluogo con i componenti dell'associazione "nel vivo della storia" che si occupa di storia del territorio in particolare della seconda guerra mondiale. Si riporta di seguito report fotografico.



**Posizione rifugio antiaereo**



**Rifugio coperto da vegetazione**



**Accesso rifugio antiaereo**

Oltre a quanto sopra, insistono ulteriori due beni risalenti al periodo bellico: l'hangar S100 e con molta probabilità anche una seconda casa colonica denominata "Ex Casa Meaggia".


Da approfondimenti fatti dalla Società di Gestione è risultato che l'hangar del tipo S100 fu costruito nel periodo della seconda guerra mondiale, presumibilmente nel 1938, periodo di inaugurazione dell'aeroporto militare. La struttura costituisce uno dei due hangar collocati all'interno del perimetro dell'aeroporto, sul lato est; l'altra struttura esistente gemella è ubicata sul lato ovest dell'aeroporto, nell'area militare.

*MA*



**MINISTERO DELLA CULTURA**  
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it





**Posizione hangar 100**



**Hangar 100 – prospetto sud**



**Hangar 100 – prospetto ovest**

*La denominazione S100 sta per “Savigliano 100” dove 100 indica la lunghezza della [struttura] ed identifica una tipologia costruttiva standard ed omologata; presenta infatti le caratteristiche simili a tutti gli hangar S100 costruiti in quell’epoca, dotata di due appendici in muratura, con carriponte muniti di paranchi per il sollevamento, necessari per la manutenzione degli aerei. Nei primi anni settanta, fu adibita come aerostazione passeggeri e successivamente alla nascita del nuovo terminal, sino all’anno 2003, fu utilizzata dalla scuola di volo dell’Alitalia. Attualmente è divisa in tre aree principali delle quali solo la parte centrale viene utilizzata dal Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Sassari, che in questi ultimi anni hanno gestito le manutenzioni minime indispensabili per l’operatività. Data la vetustà dell’opera, recentemente l’hangar è stato sottoposto ad un primo interventi di messa in pristino delle parti strutturali.*

*Per quanto attiene alla seconda casa colonica “Ex Casa Meaggia”, il fabbricato nel tempo è stato destinato ad alloggio di servizio per il Direttore di Aeroporto; attualmente non è più utilizzata.*



**Casa colonica “Ex Casa Meaggia”**

*MA*



**MINISTERO DELLA CULTURA**  
 SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it  
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it





Si precisa che gli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo, con orizzonte temporale 2030, non interessano i suddetti manufatti; qualora si dovesse procedere all'effettuazione di interventi di manutenzione verranno acquisite le necessarie autorizzazioni.

Cordiali saluti >.

**CONSIDERATO** che il Responsabile del procedimento della Direzione generale ABAP, per le vie brevi l'8/07/2022, ha evidenziato ad ENAC che alla relativa nota del 07/07/2022 non è stato allegato anche un elaborato cartografico che consenta di sovrapporre gli interventi previsti dal Master Plan in esame rispetto ai beni culturali architettonici indicati nella medesima nota, chiedendo di poterlo acquisire sempre per le vie brevi.

**CONSIDERATO** che **ENAC**, per le vie brevi il 12/07/2022, ha trasmesso il seguente elaborato cartografico:

	<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTI MASTER PLAN</b>	DATA: LUGLIO 2022	Redatto da: Progettazione & Manutenzione So.Ge.A.Al.
---	--	-------------------	---

INTERVENTI MASTER PLAN			
1 Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale	6 Riqualifica accessibilità veicolare aree doganali	A Casa Meaggia	
2 Realizzazione nuova sala arrivi	7 Strada perimetrale attraversamento Racordo Echo	B Hangar S100	
3 Realizzazione collegamento intermedio aerostazione	8 Demolizione casa colonica e inoeneritore	C Casa Colonica	
4 Adeguamento capacità BHS	9 Ampliamento resa	D Rifugio Antiaereo	
5 Adeguamento impianto trattamento acque reflue	10 Realizzazione Stazione Autolavaggio		

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 26142 del 12/07/2022, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza ABAP di Sassari:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alle note di questo Servizio V prot. n. 44002 del 30/12/2021, n. 9799 del 14/03/2022 e n. 12713 del 04/04/2022 e alla comunicazione del Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di cui alla nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0084529 del 07/07/2022 (con la quale si sollecita la Scrivente ai fini della trasmissione

*MA*



**MINISTERO DELLA CULTURA**  
 SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it  
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



del proprio parere tecnico istruttorio, visto l'intervenuto pronunciamento della relativa CTVA con il parere n. 238 del 06/04/2022 – v. Allegati nn. 1 e 2, trasmessi con separata PEC alla SABAP-SS), si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che ENAC con nota prot. n. 83636 del 07/07/2022 (Allegato n. 3) e, per le vie brevi, con e-mail PEO del 12/07/2022 ha trasmesso, in ultimo, i chiarimenti chiesti dalla Scrivente in merito all'ubicazione di ulteriori beni culturali, tutelati ex lege ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004, presenti entro il resede aeroportuale (Allegato n. 4).

I suddetti chiarimenti integrano quanto già comunicato da ENAC con la nota prot. n. 39372 del 31/03/2022 (Allegati nn. 5 e 6), con riguardo, in particolare, all'intervento relativo alla Strada perimetrale attraversamento Raccordo Echo presso il Nuraghe Bianco di Oes.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 10 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi (ad integrazione di quanto già espresso con la nota prot. n. 18691 del 23/12/2021).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si precisa che, per quanto attiene alle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP, si dovrà far riferimento anche a quanto ulteriormente disposto dalla Direzione generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR con la Circolare n. 11 dell'8/03/2022 (recante "Linee Guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni").

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP di Sassari si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del concerto del Direttore Generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo, e co. 2-quinquies.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [piero.aebischer@cultura.gov.it](mailto:piero.aebischer@cultura.gov.it)).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 10132 del 27/07/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento all[e] varie note relative all'oggetto e alla nota di chiarimento di ENAC prot. N. 44002 del 30/12/2021, per gli aspetti inerenti la tutela paesaggistica e la tutela architettonica, considerato che il nuovo tracciato della strada perimetrale attraversamento Echo ha ampiezza limitata e sarà realizzata a valle delle altre numerose infrastrutture già esistenti in prossimità del Nuraghe, si ritiene che la realizzazione del tratto di nuova viabilità non determini alterazioni rilevanti del contesto del monumento o impatti diretti sul Nuraghe stesso.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, circa la Strada perimetrale di attraversamento Raccordo Echo si conferma quanto già espresso da questo Ufficio e recepito negli aggiornamenti pervenuti, ovvero che, per quanto riguarda il Nuraghe Bianco di Oes, prima dell'esecuzione dell'intervento in progetto, venga eseguita un'adeguata verifica archeologica al fine di accertare l'eventuale presenza di reperti nell'area interessata, di concerto con questa Soprintendenza, e che tutte le operazioni che interessano il sottosuolo siano eseguite sotto la sorveglianza di un archeologo professionista di prima fascia a ciò incaricato, munito dei requisiti di legge >.

**CONSIDERATO** che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 30008 del 12/08/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 26142 del 12/07/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere prot. n. 18691 del 23/12/2021 e da ultimo nel parere prot. n. 10132 del 27/07/2022, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si comunica quanto segue.

Come evidenziato dalla Soprintendenza, le opere in progetto non interferiscono direttamente con beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, ma si inseriscono in un contesto territoriale caratterizzato da un'alta densità di insediamenti nuragici. Si segnala, in particolare, il Nuraghe Bianco di Oes, dichiarato di importante interesse archeologico con Declaratoria del 14/06/1966 e posto ai margini della pista dell'aeroporto, potenzialmente interessato dai lavori relativi all'intervento n. 7 "Strada perimetrale attraversamento raccordo Echo", previsto nell'ipotesi di sviluppo a lungo termine (10-15 anni): preso atto dei chiarimenti forniti dal Proponente e allegati alla nota di codesto Servizio V che si riscontra, si rileva che, come evidenziato anche dalla Soprintendenza nel parere del 27/07/2022, il tracciato in progetto prevede un allontanamento della strada dal manufatto tutelato.

Tutto ciò considerato, questo Servizio concorda con tutto quanto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente nelle note citate in premessa e, pertanto, condivide il parere favorevole espresso dalla stessa, subordinato al rispetto delle prescrizioni in esse contenute.

In particolare, considerato che il citato intervento n. 7 dovrà essere sottoposto preventivamente ad una «verifica archeologica al fine di accertare l'eventuale presenza di reperti nell'area interessata», si ritiene opportuno che, a tale scopo, il Proponente sottoscriva con la Soprintendenza un accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016 >.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



**CONSIDERATO** che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, è stato, comunque, informato per le vie brevi il 18/08/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 27/07/2022 per l'Area funzionale *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione del relativo contributo istruttorio definitivo come chiesto con la nota del 12/07/2022 sopra citata.

**CONSIDERATO** che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 30643 del 19/08/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

*< In riferimento al progetto in oggetto. a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 26142 del 12/07/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nei pareri prot. n. 18691 del 23/12/2021 e prot. n. 10132 del 27/07/2022, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio architettonico, considerato che la rimodulazione del progetto non interferisce direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II, questo Servizio concorda con tutto quanto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente nelle note citate in premessa e, pertanto, condivide il parere favorevole espresso dalla stessa, subordinato al rispetto delle prescrizioni in esse contenute.*

*Purtuttavia, in considerazione delle ipotesi di sviluppo a lungo termine, vista la presenza di immobili già citati nella nota prot. n. 18691 del 23/12/2021 dalla Soprintendenza competente, consistenti nella casa colonica degli anni 30 del Novecento, di proprietà ENAC, e del rifugio antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale nell'area dell'aeroporto, non segnalato e menzionato negli elaborati di progetto, si ritiene opportuno la definizione della verifica dell'interesse culturale degli stessi da parte degli Uffici territoriali al fine dell'espressione definitiva del parere sul progetto in oggetto >.*

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da ENAC.

**VISTA** la declaratoria dell'allora Soprintendenza alle antichità di Sassari prot. n. 1384 del 14/06/1966 relativa ad "Alghero (Sassari) – Nuraghe BIANCO DI OES – Vincolo archeologico", con la quale si dichiara che il medesimo nuraghe, di proprietà pubblica in quanto ricadente in terreno di proprietà del Demanio militare, "... riveste particolare importanza ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 11 ...".

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire ai pareri endoprocedimentali del 23/12/2021 e definitivo del 27/07/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

**RITENUTO** di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i suddetti pareri endoprocedimentali.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*,

39

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

23e26/08//2022

della Direzione generale ABAP.

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**RITENUTO** che il livello di sviluppo degli elaborati progettuali di cui al presente Master Plan non sia tale da consentire una compiuta redazione della Relazione paesaggistica, come invece sancito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**CONSIDERATO** che ENAC, pertanto, deve chiedere con separate istanze l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 per la realizzazione dei singoli interventi previsti nel Master Plan di cui trattasi.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti del 23/12/2021 e del 27/07/2022; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP del 12/08/2022; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio III della Direzione generale ABAP del 19/08/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al **Master Plan al 2030 per l'Aeroporto Alghero Fertilia**, ricadente nel comune di Alghero (SS), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 8 e **con esclusione dell'intervento previsto tra quelli a lungo termine (10-15 anni) ed identificato dal Master Plan in esame con il n. ID.8 con riguardo alla sola "Demolizione casa colonica"**:

1) ENAC deve provvedere:

- a) a che sia effettuata l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti lavori previsti per gli interventi inseriti nel Master Plan (non esclusi quelli di allestimento dei relativi cantieri) che prevedano scavi (compreso il relativo scavo superficiale), movimenti terra o sondaggi nel sottosuolo, a cura di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019 (I fascia), i cui oneri sono a carico della medesima ENAC, prevedendo nel Quadro Economico dei medesimi singoli interventi previsti adeguate somme per assicurare anche la medesima assistenza archeologica in caso di ritrovamenti di interesse archeologico in corso d'opera di cui alla condizione ambientale n. 4, lett. a);
- b) a che nell'ambito delle opere previste nell'Intervento n. 7 "Strada perimetrale attraversamento Raccordo Echo", si provveda per quanto riguarda l'area di tutela integrale e condizionata prevista dal Piano paesaggistico regionale per il Nuraghe Bianco di Oes, prima della realizzazione delle medesime opere, ad "... un'adeguata

40

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

23e26/08//2022

\*



verifica archeologica al fine di accertare l'eventuale presenza di reperti nell'area interessata ..." di concerto con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e previa la sottoscrizione da parte di ENAC con il medesimo competente Ufficio periferico del MiC di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 25, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- c) a che siano effettuati il rilievo architettonico, una relazione storico artistica (con allegata la documentazione catastale di riferimento e una dichiarazione in merito al relativo stato di proprietà, detenzione e possesso) ed un'adeguata documentazione fotografica degli interni e degli esterni di tutti i beni culturali (sia oggetto di dichiarazione che di tutela per legge ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004) ricadenti all'interno del resede aeroportuale, con la loro precisa localizzazione in una planimetria generale in adeguata scala del medesimo resede;
- d) a che siano presentati ai competenti Uffici del Ministero della cultura (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro e Segretariato regionale del MiC per la Sardegna) le istanze di verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004 relativamente ai beni culturali *ex lege* identificati a seguito delle indagini condotte in ottemperanza alla lett. c) della presente condizione ambientale;
- e) a che la "casa colonica" identificata nell'intervento denominato ID.8 "Demolizione casa colonica e inceneritore" sia conservata e restaurata, individuando per la stessa un uso compatibile in funzione del sistema dei servizi aeroportuali;
- f) a che il Piano di Monitoraggio Ambientale sia aggiornato nelle tre fasi MAO – MCO – MPO con riguardo al patrimonio culturale architettonico di cui alle lett. c) e d) della presente condizione ambientale, come anche archeologico rinvenuto nel resede aeroportuale nel corso della realizzazione dei lavori previsti dai singoli interventi inclusi nel Master Plan. Il medesimo aggiornamento deve riguardare anche il patrimonio culturale paesaggistico presente nel medesimo resede e nel suo immediato intorno. Il Piano di Monitoraggio Ambientale deve prevedere che il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio sia considerato per diversi quadri di riferimento (uno per la Parte II ed un altro per la Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004), non potendosi considerare lo stesso come ricompreso in un unico "Sistema paesaggistico".

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;



2) ENAC, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori previsti dai singoli interventi del Master Plan - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC;
- b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori dei singoli interventi del Master Plan, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019 (I fascia), incaricato dell'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 1, lett. a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

3) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

4) Si prescrive ad ENAC:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione degli interventi inseriti nel Master Plan – comprese le attività di allestimento dei cantieri - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente

42

Soprintendenza. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, ENAC deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla medesima ENAC relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie – alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

5) In corso d'opera ENAC deve provvedere a che:

- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la medesima ENAC che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
- b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o scarica



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

MA

A

autorizzata;

- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste negli interventi inseriti nel Master Plan e nei relativi Progetti Esecutivi, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 6) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione degli interventi inseriti nel Master Plan, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 7) ENAC, entro sei mesi dal termine della realizzazione dei singoli interventi inseriti nel Master Plan deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 6).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

8) ENAC, in fase di esercizio, ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer  
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it